Titolo

Corte federale d’appello – revocazione e revisione — revisione – fatti nuovi sopravvenuti - dichiarazioni dei testi - inidoneità

Descrizione

Nel giudizio di revisione, le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi appunto di un racconto di fatti in una versione diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 9/2022-23 e n. 99/2019-2020), il quale fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto da tesserati in occasione delle gare ed è munito sempre di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (cfr. decisioni nn. 13 e 20/CFA/2023-2024) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la presunta nuova prova fornita a sostegno della richiesta non potesse essere considerata ai fini di un eventuale giudizio di revisione, trattandosi piuttosto di una mera ricostruzione alternativa dei fatti tesa ad ottenere una differente e nuova valutazione di prove già apprezzate con la sentenza di condanna.).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 102/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0102 CFA del 27 marzo 2024 (Sig. Stefano Bastianini)